

Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2020, n. 37-2384

**Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure di semplificazione amministrativa a favore dei comuni e degli operatori del comparto della somministrazione di alimenti e bevande nella perdurante emergenza sanitaria. Disposizioni temporanee in deroga all'articolo 8 della deliberazione della Giunta regionale n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

il commercio piemontese che, quale componente pervasiva del sistema economico produttivo regionale, stava ormai da anni vivendo una fase di grave difficoltà e trasformazione a causa della perdurante crisi economica e dei consumi, ha subito in ultimo, a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un nuovo dirompente contraccolpo;

le misure restrittive susseguitesisi a livello statale e regionale nel corso dell'emergenza e necessarie alla tutela della sanità pubblica e al contenimento della diffusione dell'epidemia, hanno determinato infatti, in generale, uno stato di grave disagio economico-sociale ed, in particolare, rilevanti ricadute sul commercio piemontese, a causa della prolungata inattività e delle limitazioni alle quali sono state e continuano ad essere costrette molte imprese del comparto, con effetti di criticità sia sugli operatori sia sui consumatori;

dette misure di restrizione si sono rivelate particolarmente penalizzanti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette, dapprima, a protratta sospensione e successivamente, a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria, ad ulteriori compressioni dell'attività, oltre che al rispetto di cautele igienico sanitarie particolarmente pervasive, per la natura intrinseca delle prestazioni rese alla clientela;

rilievo strategico assumono le cautele poste a salvaguardia delle distanze interpersonali, misure che, in molti casi, a normativa invariata, senza uno specifico, tempestivo intervento congiunturale di semplificazione, rischierebbero di compromettere la tenuta economica delle imprese nella perdurante emergenza sanitaria: il rispetto delle distanze induce infatti la diminuzione della superficie utile da destinare alla somministrazione, con conseguente riduzione della clientela, costringendo l' esercente a ricercare senza indugio spazi aggiuntivi, in aree esterne o interne, coperte o scoperte, tali da configurare, in definitiva, un ampliamento di superficie;

con specifico riguardo alla problematica di cui trattasi, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*) disponeva all'art. 181 (*Sostegno delle imprese di pubblico esercizio*) misure di sostegno a favore degli operatori del comparto della somministrazione di alimenti e bevande, al fine di promuovere la ripresa di tali attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 l'esonero dal pagamento di canone e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché di semplificazione dei procedimenti amministrativi in caso di ampliamento della superficie di somministrazione mediante la posa temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività stessa;

conseguentemente, in particolare, la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*) ha disposto all'art. 53 (*Agevolazioni sulla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande*) quanto segue: "Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza connesse all'emergenza da Covid-19, i comuni e le province agevolano le nuove occupazioni di suolo pubblico a favore dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il posizionamento di opere contingenti e rimovibili."

Richiamato che, in regime ordinario,

l'ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto ad oneri normativi ed amministrativi di particolare rigore, ai sensi dell'art. 12 (*Ampliamento di superficie*) della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*" e della relativa programmazione regionale di comparto, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 "*Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 - Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - Art. 8 - Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività*", tenuto conto dell'impatto delle attività sul territorio circostante, anche se consistente nella posa di strutture fisse all'esterno dei locali di esercizio, per le quali viene richiesto un titolo abilitativo edilizio, riconducibile similmente alla fattispecie di un ampliamento interno di superficie;

nello specifico, l'ampliamento di superficie di somministrazione è soggetto alla Segnalazione certificato di inizio attività (SCIA) unica nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38/2006, nonché dei criteri regionali di insediamento previsti per questa tipologia di attività, dalla D.G.R. n. 85-13268/2010, secondo cui la parte di superficie ampliata deve essere altresì conforme alle disposizioni relative alla destinazione d'uso, al rispetto dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, alla valutazione dell'impatto sulla viabilità e delle componenti ambientali;

in particolare, il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8 della sopraccennata deliberazione, attraverso il reperimento fisico degli stessi o l'istituto della monetizzazione, destinato alla costituzione di un fondo per finanziare la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento dell'attività, è obbligatorio e non derogabile, nel caso in cui la parte di superficie ampliata sia soggetta ad un titolo abilitativo edilizio. Diversamente, se l'ampliamento di superficie di somministrazione non è soggetto ad un titolo abilitativo edilizio, non è richiesto il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi previsto all'articolo 8.

Ritenuto opportuno, a fronte dell'esigenza di supportare, nella perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, di consentire ai comuni, fino alla dichiarata fine dello stato d'emergenza, di utilizzare i fondi introitati, precedentemente all'adozione della presente deliberazione e non ancora utilizzati, nonché introitati durante la fase emergenziale e non ancora utilizzati, a titolo di monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi, ai sensi del predetto articolo 8 della deliberazione, per un uso diverso da quello ivi previsto in via ordinaria, in ogni caso destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale urbane e fatta salva la verifica della dotazione dei parcheggi esistenti nei limiti minimi del dimensionamento ai sensi dell'articolo 21 della l.r. n. 56/1977.

Ritenuto, altresì, opportuno, nel contesto delineato, di:

assumere nell'immediato, quale misura di accompagnamento e supporto al comparto in via congiunturale, un intervento di semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalla normativa regionale sopraccennata, in merito agli ampliamenti della superficie di somministrazione, stabilendo fermo restando quanto disposto in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla legge 241/1990, la sospensione dell'applicazione delle disposizioni relative al fabbisogno di parcheggi, di cui all'articolo 8, della suddetta deliberazione;

stabilire che, per le motivazioni sopraesposte e in linea alle norme nazionali di semplificazione dei procedimenti amministrativi, la suddetta misura, stante la natura congiunturale, operi in via eccezionale per gli ampliamenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e la dichiarata fine dello stato d'emergenza e che la stessa abbia efficacia solo fino a tale scadenza, ferma restando la piena reviviscenza dell'articolo 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, a conclusione della predetta fase emergenziale attualmente prevista dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 34/1998, il parere della Conferenza Permanente Regioni-Autonomie Locali nella seduta del 23 novembre 2020;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e i Decreti del Presidente della Giunta regionale, fra i quali, in ultimo, il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, e il D.P.G.R. n. 127 del 6 novembre 2020;

visto l'art. 181 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

visto l'art. 53 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13;

vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38;

vista la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto quanto sopra premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

*delibera*

1. di consentire ai comuni l'utilizzo dei fondi introitati, precedentemente all'adozione della presente deliberazione e non ancora utilizzati, nonché introitati durante la fase emergenziale e non ancora utilizzati, a titolo di monetizzazione del fabbisogno di parcheggi, ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, qualora se ne ravvisi la necessità, per un uso diverso da quello ivi previsto in via ordinaria, in ogni caso destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale urbane e fatta salva la verifica della dotazione dei parcheggi esistenti nei limiti minimi del dimensionamento ai sensi dell'articolo 21 della l.r. n. 56/1977;

2. di assumere, quale misura congiunturale di accompagnamento e supporto alle attività del comparto della somministrazione di alimenti e bevande nella perdurante emergenza sanitaria, un intervento di semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalla normativa regionale indicata in premessa, con riferimento agli ampliamenti della superficie di somministrazione, disponendo la sospensione dell'applicazione dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 relativo al fabbisogno di parcheggi;

3. di stabilire che dette misure operino in via eccezionale nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e la fine dello stato d'emergenza;

4. di stabilire che detta misura di semplificazione, prevista in caso di ampliamento di superficie dei locali di esercizio al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento per il contenimento del contagio da virus Sars-COV-2, cesserà la sua efficacia alla scadenza del termine predetto, decorso il quale riprenderanno pieno vigore ed applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della D.G.R. sopraccitata.

La presente deliberazione ha efficacia dalla sua adozione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)